

20352-24



Sent. n. 702

UDIENZA PUBBLICA
DEL
04/04/2024

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE

R.G.N. 41302/2023

Composta da

Giulio Sarno Presidente
Donatella Galterio
Antonella Di Stasi Relatore
Emanuela Gai
Alessandro Maria Andronio

ACK
In caso di...
presente...
omette...
gli altri dati...
a norma dell'art. 32
d.lgs. 199/03...
 dispensa...
 a richiesta di parte
 imposto dalla legge

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sui ricorsi proposti da:

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Luana Manuali

Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Milano
[redacted], nato [redacted]

avverso la sentenza del 05/06/2023 della Corte di appello di Milano

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Antonella Di Stasi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale
Valentina Manuali, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso
dell'imputato e l'accoglimento de ricorso del PG;
uditi per le parti civili l'avv. F. [redacted], l'avv. [redacted], l'avv.
G. [redacted], [redacted], che hanno concluso, depositando
conclusioni scritte e note spese, chiedendo l'accoglimento del ricorso del Pg
ed il rigetto o, comunque, la declaratoria di inammissibilità del ricorso
dell'imputato, e l'avv. [redacted] che ha concluso riportandosi alle
conclusioni scritte depositate unitamente alla nota spese;
udito per l'imputato l'avv. [redacted], che ha concluso chiedendo
il rigetto del ricorso del PG e insistendo nell'accoglimento del proprio ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza emessa in data 08/04/2022, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano, all'esito di giudizio abbreviato, pronunciando nei confronti di ██████████ - imputato dei reati di violenza sessuale contestati ai capi a), b), c), d), e), i), tentato omicidio contestato al capo f), maltrattamenti contestato al capo g), atti persecutori contestato al capo h), sequestro di persona contestato al capo l), lesioni personali contestato al capo m), possesso di segni distintivi contraffatti contestato al capo n) -, dichiarava non doversi procedere nei confronti dell'imputato in ordine ai reati di cui ai capi e) ed f), riqualificato quest'ultimo ai sensi degli artt. 582-585 cod.pen. essendo i reati estinti per intervenuta prescrizione, assolveva l'imputato dai reati di cui ai capi a) e b) limitatamente alle condotte di violenza sessuale diverse da quelle commesse tramite la produzione di fotografie e dal reato di cui al capo n) perché il fatto non sussiste, dichiarava l'imputato responsabile dei restanti reati, riqualificato il reato di cui al capo d) ai sensi dell'art. 613 cod.pen. e il reato di cui al capo h) ai sensi dell'art. 572 cod.pen. da intendersi unificato al reato di cui al capo g) e lo condannava alla pena ritenuta di giustizia.

Con sentenza del 05/06/2023, la Corte di appello di Milano, in parziale riforma della predetta sentenza, dichiarava non doversi procedere in relazione al reato di cui al capo G) e al reato di cui all'art. 612-bis cod.pen., così riqualificato il capo h) secondo l'originaria imputazione, commesso fino al 2014, perché estinti per intervenuta prescrizione, assolveva l'imputato dal reato ascritto al capo l) perché il fatto non sussiste, dichiarava non doversi procedere per la violenza sessuale di cui al capo e) con riferimento all'episodio del 18/02/2012 per tardività della querela e revocava le relative statuizioni civili, riteneva la continuazione tra tutti i restanti reati e riduceva la pena ad anni nove di reclusione, riduceva gli importi liquidati a titolo provvisionali.

2. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Milano e l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia; articolando i motivi di seguito enunciati.

Il Procuratore generale presso la Corte di appello di Milano propone due motivi di ricorso.

Con il primo motivo deduce inosservanza o erronea applicazione della legge penale per erronea qualificazione dei fatti contestati ai capi G) ed H) dell'imputazione.

Argomenta che correttamente il Gup aveva ritenuto che la condotta di cui al capo H) andasse qualificata non come atti persecutori ma come reato di cui all'art. 572 cod.pen. ed unificata al capo G), in quanto, pur cessata la convivenza nel 2009 a seguito di instaurazione di giudizio di separazione personale, l'imputato e la persona offesa erano genitori di un figlio neonato da accudire ed avevano mantenuto stretti rapporti personali.

Con il secondo motivo deduce vizio di motivazione.

Argomenta che non convince la motivazione della sentenza di secondo grado nella parte in cui aveva distinto le medesime condotte dell'imputato in maltrattamenti, perché avvenute durante la convivenza coniugale, e in stalking, perché avvenute dopo l'interruzione della convivenza a seguito della separazione; essa si pone con contrasto con plurime sentenze di legittimità che affermano che integrano il reato di maltrattamenti le condotte che, sorte in ambito domestico, proseguono anche dopo la separazione, di fatto o legale, in quanto il coniuge resta persona della famiglia fino allo scioglimento degli effetti civili del matrimonio; nella specie, la perdurante necessità di adempiere agli obblighi di mantenimento ed assistenza del figlio minore derivanti dall'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale consentiva di sussumere la condotta dell'imputato contestata al capo h) nel reato di cui all'art. 572 cod.pen., così come ritenuto dal primo giudice.

Deduce, poi, che era erronea la decisione della Corte di appello di ritenere le condotte contestate al capo H), compiute nel 2015 e nel 2016, come non ascrivibili all'imputato o prive di connotazione persecutoria, in quanto una attenta lettura delle denunce e delle memorie della persona offesa consentivano di ritenere denunciate tutte le condotte di stalking puntualmente e tempestivamente.

Pertanto, risultava erronea la declaratoria di prescrizione, in quanto il reato di maltrattamenti era stato erroneamente circoscritto agli anni 2008 e 2009 ed il reato di cui al capo H) erroneamente riqualificato come stalking e circoscritto agli anni 2009-2014.

Argomenta, inoltre, che, conseguentemente, la Corte di appello erroneamente aveva dichiarato non doversi procedere in ordine all'episodio di violenza sessuale del 18.2.2012 di cui al capo E) perché il Gup aveva erroneamente ritenuto prescritta anche tale condotta delittuosa.

L'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, propone i seguenti motivi di ricorso:

Con il primo motivo deduce violazione degli artt. 609-bis e 609-ter n. 2 cod.pen. nonché dell'art. 609-bis, comma 3, cod.pen. in relazione ai reati di cui ai capi A), B), C), I) dell'imputazione.

Argomenta che la sentenza impugnata aveva erroneamente ritenuto integrati i reati di violenza sessuale contestati in presenza di scatti di fotografie di parti intime effettuate dall'imputato, fotografie rimaste conservate negli apparati elettronici dello stesso; rimarca che, in sostanza, una fotografia non è altro che uno sguardo cristallizzato sulle parti intime di un soggetto, uno sguardo fermato, un tempo su pellicola adesso su byte; lamenta, poi, che erroneamente e con argomentazioni non condivisibili, era stata ritenuta non configurabile l'ipotesi attenuata della minore gravità, essendo evidente che, pur volendo ritenere che la ripresa fotografica avesse, comunque, leso l'integrità sessuale della persona, andava considerato che essa aveva fatto seguito ad un precedente rapporto intimo consensuale.

Con il secondo motivo deduce vizio di motivazione e travisamento delle risultanze processuali in relazione alla credibilità delle persone offese circa l'assenso di consenso all'effettuazione delle fotografie ed in relazione all'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 609-bis cod.pen.

Argomenta che nei motivi di appello e con memoria del 28.03.2022 la difesa dell'imputato aveva contestato il fatto che le persone offese non fossero consenzienti all'effettuazione delle fotografie, perchè le stesse avevano espresso il consenso precedentemente ovvero erano comunque consapevoli dell'esistenza delle fotografie medesime; la Corte di appello, così come il Tribunale, non aveva adeguatamente considerato una serie di risultanze processuali che comprovavano il consenso delle persone offese all'effettuazione delle fotografie (atti digitali e, in particolare, 50 mila messaggi whatsapp, migliaia di email, centinaia di messaggi vocali, migliaia tra video e fotografie); in particolare: con riferimento al capo A) vi era agli atti una conversazione estratta dalla chat tra l'imputato e la persona offesa, dalla quale si evinceva chiaramente che la donna era a conoscenza delle fotografie intime; con riferimento al capo B) vi erano chat il cui contenuto comprovava che l'imputato e la persona offesa intrattenevano una relazione sentimentale e pianificavano la nascita di un figlio; le risultanze processuali comprovavano che le persone offese avevano accesso ai telefoni e ai computer dell'imputato e, quindi, sapevano dell'esistenza delle foto. La Corte di appello aveva espresso in ordine alle doglianze difensive argomentazioni congetturali ed apodittiche, con conseguente difetto o insufficienza della motivazione.

Quanto all'elemento soggettivo del reato, poi, la Corte di appello aveva espresso una motivazione stringata e non condivisibile, affermando l'irrilevanza di relazioni sentimentali e dei rapporti di natura professionale tra le parti; inoltre, con riferimento dal reato di cui al capo C) la difesa aveva contestato che la persona offesa fosse effettivamente priva di conoscenza e sul punto la Corte di appello

aveva espresso una motivazione carente e non aderente alle risultanze processuali.

Con il terzo motivo violazione degli artt. 582,585, 576 n. 5 e 577 n. 2 cod.pen. in relazione al mancato assorbimento del reato nell'aggravante di cui all'art. 609-ter n. 2 cod.pen.

Argomenta che con riferimento ai capi I) e M) la stessa condotta – somministrazione di benzodiazepine – era stata ritenuta, erroneamente, integrare sia l'aggravante del reato di violenza sessuale che il reato di lesioni personali.

Con il quarto motivo deduce violazione dell'art. 62-bis cod.pen. e vizio di motivazione.

Argomenta che la Corte di appello aveva denegato l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche, senza tener conto della confessione dell'imputato, del risarcimento parziale del danno e dei rapporti esistenti tra le parti, nonchè del disturbo narcisistico della personalità riscontrato a carico dell'imputato ed effettuando una valutazione negativa del percorso riabilitativo intrapreso dall'imputato, attribuendosi una competenza in materia psichiatrica.

Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata.

Il difensore del ricorrente ha depositato memoria ex art. 611 cod.proc.pen., nella quale ha chiesto il rigetto del ricorso del Pg.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso del Procuratore generale è fondato e va accolto.

Costituisce orientamento consolidato l'affermazione che integrano il reato di maltrattamenti in famiglia, e non quello di atti persecutori, le condotte vessatorie nei confronti del coniuge che, sorte in ambito domestico, proseguano dopo la sopravvenuta separazione di fatto o legale, in quanto il coniuge resta "persona della famiglia" fino alla cessazione degli effetti civili del matrimonio (o allo scioglimento del vincolo matrimoniale), a prescindere dalla convivenza (Sez. 6, n. 45400 del 30/09/2022, Rv. 284020 – 01; Sez.6, n. 3087 del 19/12/2017, dep.23/01/2018, Rv.272134 – 01; Sez. 2, n. 39331 del 05/07/2016, Rv. 267915 – 01; Sez.6, n. 33882 del 08/07/2014, Rv.262078 – 01).

Si è anche da ultimo precisato (Sez. 6, n. 45400 del 30/09/2022, cit.) che quando le azioni vessatorie, fisiche o psicologiche, nei confronti del coniuge siano sorte nell'ambito domestico e proseguano nonostante la sopravvenuta cessazione del vincolo familiare si configura il solo reato di maltrattamenti, in quanto con il matrimonio o con l'unione civile la persona resta comunque "familiare", presupposto applicativo dell'art. 572 cod.pen. La separazione, infatti, è una

condizione che incide soltanto sull'assetto concreto delle condizioni di vita, ma non sullo "status" acquisito con il matrimonio, dispensando dagli obblighi di convivenza e fedeltà, ma lasciando integri quelli di reciproco rispetto, assistenza morale e materiale, e collaborazione nell'interesse della famiglia, che discendono dall'art. 143, comma 2, cod. civ., cosicché il coniuge separato resta "persona della famiglia", come peraltro si evince anche dalla lettura dell'art. 570 cod.pen. L'interpretazione costante di questa Corte, secondo cui le condotte violente, psicologiche e/o fisiche, consumatesi in fase di separazione tra coniugi vanno qualificate ai sensi dell'art. 572 cod.pen. è ulteriormente rafforzata quando si condivida un rapporto genitoriale (art. 337-bis e ss. cod.civ.).

Di contro, la convivenza è una condizione di fatto, che assume rilievo in relazione ai maltrattamenti ai danni di persona "comunque convivente".

Giova ricordare che, secondo il condivisibile orientamento di questa Corte, poi, in tema di rapporti fra il delitto di maltrattamenti in famiglia e quello di atti persecutori, il divieto di interpretazione analogica delle norme incriminatrici impone di intendere i concetti di "famiglia" e di "convivenza" di cui all'art. 572 cod. pen. nell'accezione più ristretta, quale comunità connotata da una radicata e stabile relazione affettiva interpersonale e da una duratura comunanza di affetti implicante reciproche aspettative di mutua solidarietà ed assistenza, fondata sul rapporto di coniugio o di parentela o, comunque, su una stabile condivisione dell'abitazione, ancorché non necessariamente continuativa (Sez.6 n. 31390 del 30/03/2023, dep.19/07/2023, Rv. 285087 - 01 e Sez.6, n.9663 del 16/02/2022, Rv. 283120 - 01; nonché Sez.6 n. 31390 del 30/03/2023, Rv. 285087 - 01 e Sez.6, n. 15883 del 16/03/2022, Rv.283436 - 01, che hanno ribadito il principio e precisato che è configurabile l'ipotesi aggravata di atti persecutori di cui all'art. 612-bis, comma secondo, cod. pen., e non il reato di maltrattamenti in famiglia, quando le reiterate condotte moleste e vessatorie siano perpetrate dall'imputato dopo la cessazione della convivenza "more uxorio" con la persona offesa).

E si è precisato, con riferimento alla figura della "persona convivente" che il reato di maltrattamenti in famiglia assorbe quello di atti persecutori quando, nonostante l'avvenuta cessazione della convivenza, la relazione tra i soggetti rimanga, comunque, connotata da vincoli solidaristici, mentre si configura il reato di atti persecutori, nella forma aggravata prevista dall'art. 612-bis, comma secondo, cod. pen., quando non residua neppure una aspettativa di solidarietà nei rapporti tra l'imputato e la persona offesa, non risultando insorti vincoli affettivi e di assistenza assimilabili a quelli tipici della famiglia o della convivenza abituale (Sez.6, n. 37077 del 03/11/2020, Rv.280431 - 01); e che nei casi di cessazione della convivenza "more uxorio", è configurabile il delitto di maltrattamenti in famiglia, e non invece quello di atti persecutori, quando tra i soggetti permanga,

comunque, un vincolo assimilabile a quello familiare, in ragione di una mantenuta consuetudine di vita comune o dell'esercizio condiviso della responsabilità genitoriale ex art. 337-ter cod. civ (Sez.6,n.7259 del 26/11/2021, dep. 01/03/2022, Rv.283047 - 01).

Tanto premesso, deve osservarsi che, nella specie, la Corte di appello, nel ribaltare la qualificazione giuridica effettuata dal primo giudice - il quale aveva dato atto che le condotte contestate ai capi g) ed h), protrattesi dal 2008 al 2017, andavano ricondotte tutte alla fattispecie delittuosa di cui all'art. 572 cod.pen., pur essendo stata interrotta la convivenza matrimoniale, in ragione del perdurare dei vincoli di cooperazione per l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale.- non ha fatto buon governo dei suesposti principi di diritto, non tenendo conto del vincolo coniugale tra l'imputato e la persona offesa - come emerge dall'imputazione e dalla stessa sentenza impugnata che menziona l'iter di separazione che giungeva al divorzio nell'anno 2017- e del principio di diritto suesposto secondo cui, pur essendo in corso un procedimento di separazione, il coniuge separato resta "persona della famiglia" fino allo scioglimento del vincolo matrimoniale, a prescindere dalla convivenza.

Va anche ricordato che il reato di maltrattamenti in famiglia, configurando un'ipotesi di reato abituale, si consuma nel momento e nel luogo in cui le condotte poste in essere divengono complessivamente riconoscibili e qualificabili come maltrattamenti; fermo restando che, attesa la struttura persistente e continuativa del reato, ogni successiva condotta di maltrattamento compiuta si riallaccia a quelle in precedenza realizzate, saldandosi con esse e dando vita ad un illecito strutturalmente unitario; ne deriva che il termine di prescrizione decorre dal giorno dell'ultima condotta tenuta (Sez.6, n. 52900 del 04/11/2016, Rv. 268559 - 01; Sez.6, n. 56961 del 19/10/2017, Rv.272200 - 01). Anche di tale principio dovrà tener conto il giudice del rinvio.

La sentenza impugnata va, pertanto, annullata relativamente alle condotte contestate ai capi g) ed h) con rinvio per nuovo giudizio tenendo conto dei principi di diritto summenzionati.

La sentenza va annullata per nuovo giudizio anche con riferimento al capo e), quest'ultimo limitatamente all'episodio del 18.02.2012, in ordine al quale la Corte di appello ha rilevato la tardività della querela, affinché il giudice di rinvio all'esito del nuovo giudizio di cui ai capi g) ed h) ed alla corretta qualificazione giuridica delle condotte, valuti nuovamente la questione di procedibilità del reato in relazione al disposto di cui all'art. 609-septies comma 4 n. 4 cod.pen. che prevede la procedibilità d'ufficio per il reato di violenza sessuale laddove connesso ad altro reato procedibile d'ufficio.

2. Il ricorso dell'imputato va dichiarato inammissibile sulla base delle considerazioni che seguono.

2.1. Il primo ed il secondo motivo di ricorso, che si trattano congiuntamente perché entrambi afferenti all'affermazione di responsabilità relativa ai reati di violenza sessuale, sono manifestamente infondati.

Va osservato, in premessa che, nella nozione di atti sessuali debbono farsi rientrare tutti quelli che siano idonei a compromettere la libera determinazione della sessualità della persona e ad invadere la sua sfera sessuale (in questa facendo rientrare anche le zone erogene) con modalità connotate dalla costrizione (violenza, minaccia o abuso di autorità), sostituzione ingannevole di persona, ovvero abuso di inferiorità fisica o psichica.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, l'atto sessuale, cui la norma incriminatrice fa riferimento, deve comunque coinvolgere la corporeità sessuale del soggetto passivo il quale deve essere costretto "a compiere o subire atti sessuali". Tale requisito deve ritenersi determinate per distinguere l'atto sessuale propriamente detto da tutti gli altri atti che, sebbene significativi di concupiscenza sessuale, siano tuttavia inidonei ad intaccare la sfera della sessualità fisica della vittima, in quanto comportano esclusivamente un'offesa alla libertà morale o al sentimento pubblico del pudore, come avviene nel caso dell'esibizionismo, dell'autoerotismo praticato in presenza di altri costretti ad assistervi o del "voyeurismo"(cfr Sez.3, n. 33045 del 29/10/2020, Rv. 280044 - 01; Sez. 3, n. 23094 del 11/05/2011, Rv. 250654 - 01; Sez. 3 n. 2941, 3/11/1999; Sez. 3 n. 2941 del 28/09/1999, Rv. 215100 - 01).

E si precisato che integra il reato di violenza sessuale anche quella condotta che, pur caratterizzata da un fugace contatto corporeo con la vittima, sia finalizzata a soddisfare l'impulso sessuale del reo (Sez.3, 45950 del 26/10/2011, Rv.251339 - 01); e che è atto sessuale sia il contatto fisico diretto che quello simulato con una zona erogena del corpo, in quanto atto parimenti invasivo dell'altrui sfera sessuale (Sez.3, n. 51083 del 28/09/2017, Rv. 271881 - 01).

La nozione di violenza nel delitto di violenza sessuale, infatti, non è limitata alla esplicazione di energia fisica direttamente posta in essere verso la persona offesa, ma comprende qualsiasi atto o fatto cui consegua la limitazione della libertà del soggetto passivo, così costretto a subire atti sessuali contro la propria volontà (Sez.3 ,n.6643 del 12/01/2010,Rv.246186). Tra gli atti idonei ad integrare il delitto di cui all'art. 609-bis cod.pen. vanno ricompresi, infatti, anche quelli insidiosi e rapidi, purché ovviamente riguardino zone erogene su persona non consenziente- come ad es. palpamenti, sfregamenti, baci (Sez.3, n.42871 del 26/09/2013, Rv.256915 non essendo necessaria una violenza che ponga il soggetto passivo nell'impossibilità di opporre una resistenza, essendo sufficiente

che l'azione si compia in modo insidiosamente rapido, tanto da superare la volontà contraria del soggetto passivo (Sez.3,n.6340 del 01/02/2006,Rv.233315).

Integra, inoltre, l'elemento oggettivo del reato di violenza sessuale non soltanto la condotta invasiva della sfera della libertà ed integrità sessuale altrui realizzata in presenza di una manifestazione di dissenso della vittima, ma anche quella posta in essere in assenza del consenso, non espresso neppure in forma tacita, della persona offesa, come nel caso in cui la stessa non abbia consapevolezza della materialità degli atti compiuti sulla sua persona.

Ai fini della consumazione del reato di violenza sessuale, infatti, è richiesta la mera mancanza del consenso, non la manifestazione del dissenso (che Sez.3, n. 22127 del 23/06/2016,dep.08/05/2017, Rv.270500 – 01, che ha affermato il principio in fattispecie in tema di atti sessuali realizzati nei confronti di una persona dormiente, ritenendo integrato il reato di violenza sessuale). Si è, infatti, precisato che possono essere ricondotte al concetto di violenza sessuale non solo le condotte materiali che violano la libertà e l'integrità sessuale della persona offesa attraverso comportamenti realizzati contro la volontà di questa, pertanto in violazione del dissenso manifestato dalla stessa, ma anche le condotte materiali realizzate in assenza di un atto, sia pur implicito o tacito, di disposizione del bene integrità sessuale; e tanto si verifica laddove la persona offesa, non essendo consapevole della materialità degli atti compiuti sulla sua persona, non opponga ad essi un qualche dissenso, essendosi limitata a non esprimere, neppure in forma tacita, il proprio consenso.

E si è affermato che configura il delitto di violenza sessuale per costrizione, di cui all'art. 609-bis, comma primo, cod. pen. anche l'ipotesi di assunzione, da parte della persona offesa, di sostanze alcoliche o stupefacenti in quantità tali da comportare l'assoluta incapacità di esprimere il proprio consenso all'atto sessuale (Sez. 3 n. 7873 del 19/01/2022,dep.04/03/2022, Rv. 282834 – 02, Sez. 3, n. 38011 del 2019, non mass. sul punto).

Va, poi, ricordato che il reato di violenza sessuale non necessita, in alcun modo, ai fini della configurabilità, dell'esistenza di uno specifico requisito soggettivo, consistente nel soddisfacimento sessuale dell'agente. Il bene giuridico tutelato dalla fattispecie prevista dall'art. 609-bis cod.pen. è, infatti, la libertà di disporre del proprio corpo a fini sessuali, una libertà assoluta ed incondizionata, che non incontra limiti nelle intenzioni che il soggetto agente possa essersi prefisso.

Ai fini dell'integrazione dell'elemento soggettivo del reato di violenza sessuale, dunque, non è necessario che la condotta sia finalizzata a soddisfare il piacere sessuale dell'agente, in quanto è sufficiente che questi sia consapevole della natura oggettivamente sessuale dell'atto posto in essere volontariamente, ossia

della sua idoneità a soddisfare il piacere sessuale o a suscitare lo stimolo, mentre l'eventuale concorrente finalità ingiuriosa o minacciosa o anche di irrisione o ioci causa dell'agente non esclude la connotazione sessuale dell'azione (Sez.3, n.20459 del 24/01/2019, Rv.275965 - 01; Sez.3, n. 3648 del 03/10/2017, dep.25/01/2018, Rv. 272449 - 01;; Sez. 3, n. 21020 del 28/10/2014, dep.21/05/2015, Rv.263738 - 01; Sez.3, n. 1709 del 01/07/2014, dep.15/01/2015, Rv.261779 - 01).

Nella specie, la Corte di appello, in linea con i suesposti principi di diritto ha evidenziato che gli atti posti in essere dall'imputato integravano gli atti sessuali di cui all'art. 609-bis cod.pen., perché atti materiali costrittivi ed invasivi della corporeità delle persone offese, posti in essere in condizioni di assoluta incapacità delle vittime di esprimere un proprio consenso; in particolare, l'imputato, in più occasioni, dopo aver indotto le donne in uno stato di totale incoscienza mediante la somministrazione di una elevata dose di benzodiazepine occultata in bevande, manovrando le zone intime delle persone offese con le mani e con strumenti divaricatori per consentire la visione della zona vaginale e mettendo in evidenza le parti più interne (allargandole con le proprie dita o con delle pinze a mo' di divaricatore) procedeva, poi, a scattare delle fotografie di tali parti intime; inoltre, con riferimento al reato al capo b) il contatto con le parti intime avveniva anche attraverso l'accostamento del pene dell'imputato alla bocca della persona offesa, condotta poi oggetto di scatto fotografico; con riferimento al capo c), poi, risultano provati anche ulteriori atti sessuali costituiti da palpeggiamenti alle parti intime posti in essere dall'imputato prima che la vittima cadesse in uno stato di totale incoscienza a causa della somministrazione di dosi elevate di psicofarmaci; con riferimento, infine, al capo i) risultando provati anche toccamenti all'inguine, anche in questo caso posti in essere dall'imputato prima che la vittima cadesse in uno stato di totale incoscienza a causa della somministrazione di dosi elevate di psicofarmaci.

Risulta evidente che non è lo scatto fotografico in sé ad integrare il reato di violenza sessuale per costrizione ma il contesto in cui tale atto avveniva, contesto caratterizzato da precedenti contatti e manovre poste in essere dall'imputato, con le mani e anche con strumenti divaricatori, interessanti zone erogene delle vittime in stato di assoluta incoscienza e, quindi, incapaci di esprimere un consenso all'atto sessuale.

E' indubbia la valenza sessuale di tali atti, che hanno coinvolto la corporeità di zone erogene della vittima violando la libertà e l'integrità sessuale (cfr. Sez. 3, n. 43721 del 23/05/2013, Rv.257488 - 01, che ha ritenuto atto di indubbia connotazione sessuale la condotta di divaricare le gambe della persona offesa al fine di mostrare il pube).

Correttamente, poi, la Corte di appello ha ritenuto sussistente anche l'elemento soggettivo del reato, rimarcando come la consapevolezza da parte dell'imputato della natura oggettivamente sessuale degli atti posti in essere risultava comprovata dal contesto e dalla sequenza delle condotte abusanti, chiaramente emergente dalle fotografie contestualmente scattate dall'imputato.

A fronte di un siffatto corretto ed adeguato percorso argomentativo, risultando, pertanto, manifestamente infondate le doglianze difensive, volte, peraltro, anche a sollecitare una rivalutazione delle risultanze istruttorie, preclusa in sede di legittimità.

Nè coglie nel segno l'allegazione difensiva secondo cui vi sarebbe stato da parte delle persone offese un consenso successivo alle condotte abusanti poste in essere dall'imputato (circostanza, peraltro, ritenuta anche indimostrata dai Giudici di merito) o, comunque, desumibile da una precedente consumazione di un rapporto sessuale tra le parti.

Come correttamente evidenziato dalla Corte territoriale, in tema di violenza sessuale, la sussistenza del consenso all'atto, che esclude la configurabilità del reato, deve essere verificata in relazione al momento del compimento dell'atto stesso (Sez 3, n. 7873 del 19/01/2022, Rv.282834 - 01, che ha l'irrelevanza della antecedente condotta provocatoria tenuta dalla persona offesa); e deve essere relativo all'atto sessuale in itinere ed alle sue modalità iniziali (cfr. Sez.3, n. 39428 del 21/09/2007, Rv.237930 - 01, che ha affermato che il consenso iniziale all'atto sessuale non è sufficiente quando quest'ultimo si trasformi, *in itinere*, in atto violento, consumandosi il rapporto con forme e modalità non volute dalla vittima) e deve perdurare nel corso dell'intero rapporto senza soluzione di continuità (cfr Sez.3, n. 25727 del 24/02/2004, Rv.228687 - 01, che ha affermato che integra il reato di cui all'art. 609 bis cod. pen. la prosecuzione di un rapporto nel caso in cui il consenso originariamente prestato venga meno *in itinere* a seguito di un ripensamento o della non condivisione delle forme o modalità di consumazione dell'amplesso, nonché Sez.3, n. 15010 del 11/12/2018, dep.05/04/2019, Rv.275393 - 01, che ha affermato che integra il reato di cui all'art. 609 bis cod. pen. la prosecuzione del rapporto nel caso in cui, successivamente a un consenso originariamente prestato, intervenga *in itinere* una manifestazione di dissenso, anche non esplicita, ma per fatti concludenti chiaramente indicativi della contraria volontà).

Risulta evidente che, alla luce dei suesposti principi di diritto e della circostanza che le persone offese si trovavano al momento dei fatti in stato di assoluta incapacità, l'allegazione difensiva risulta del tutto destituita di fondamento.

2.2. Il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

La Corte di appello, nel disattendere il motivo di appello qui riproposto, ha correttamente che il reato di lesioni personali contestato al capo m) dell'imputazione non fosse assorbito dal reato di violenza sessuale contestato al capo i).

Costituisce principio consolidato, infatti, quello secondo cui il reato di violenza sessuale non assorbe quello di lesioni personali, trattandosi di fattispecie che offendono beni giuridici diversi e che non si pongono in rapporto di necessaria strumentalità tra di loro (Sez.2, n. 23153 del 19/12/2018, dep.27/05/2019, Rv.276655 - 02; Sez.3, n.16446 del 13/06/2012, dep.11/04/2013, Rv.255280; Sez.3, n.46760 del 28/10/2004, Rv.230481).

Tale principio trova applicazione anche nel caso in cui la condotta sia aggravata ai sensi dell'art. 609 ter comma 1 n. 2 cod.pen.

La circostanza aggravante di cui all'art.609 ter comma 1 n 2 cod.pen. si caratterizza per una modalità specifica della condotta ("con l'uso di armi o di sostanze alcoliche, narcotiche o stupefacenti o di altri strumenti o sostanze gravemente lesivi della salute della persona offesa), connotata da potenziale offensività derivante dall'uso di mezzi tipici (armi, sostanze alcoliche, narcotiche o stupefacenti) o atipici (altri strumenti o sostanze gravemente lesivi della salute della persona offesa); la *ratio* della disposizione in esame è quella di reprimere più severamente quei comportamenti che sono finalizzati ad attenuare o sopprimere le capacità di resistenza fisico-psichiche della vittima, attraverso l'uso di strumenti potenzialmente idonei a compromettere la salute e le capacità mentali della vittima; la circostanza aggravante è, dunque, integrata dall'uso di mezzi tipici o atipici potenzialmente lesivi della salute della persona offesa, senza alcun riferimento all'effettiva causazione di una lesione della salute.

Il delitto di cui all'art. 582 cod.pen. è integrato dalla condotta di cagionare una lesione personale dalla quale derivi una malattia nel corpo e nella mente, da intendersi quale alterazione delle normali funzioni fisiologiche dell'organismo, che richiede un processo terapeutico e specifiche cure mediche (Sez.2, n. 22534 del 21/02/2019, Rv.275422 - 01; Sez. 1, n.7388/85, Rv. 170189), ossia una limitazione funzionale o un significativo processo patologico o l'aggravamento di esso ovvero una compromissione delle funzioni dell'organismo, anche non definitiva, ma comunque significativa (Sez.5, n. 33492 del 14/05/2019,Rv.276930 - 01).

Il delitto di lesioni personali concorre con quello di violenza sessuale anche quando tale delitto sia aggravato della circostanza aggravante di cui all'art.609 ter comma 1 n 2 cod.pen., non essendovi identità del fatto, in quanto l'aggravante prescinde dall'effettiva causazione di una lesione alla salute della persona offesa,

condotta integrante, invece, il reato di lesioni personali, ed attesa anche la diversità dei beni giuridici tutelati dai due delitti

Vanno richiamati i principi ripetutamente espressi dalle Sezioni Unite di questa Corte, secondo cui, in materia di concorso di norme penali incriminatrici, per stabilire se esso sia reale o meramente apparente, opera quale criterio valutativo fondamentale il criterio di specialità, previsto dall'art. 15 cod.pen., che si fonda sulla comparazione tra la struttura astratta della fattispecie, inteso quale raffronto logico-formale tra i rispettivi elementi costitutivi (Sez. U, n. 41588 del 22/06/2017, Rv.270902 - 01; Sez.U, n. 20664 del 23/02/2017, Rv.269668 - 01; Sez. U, n. 1235 del 28/10/2010, dep.19/01/2011, Rv.248865 - 01; Sez. U, n. 23427 del 09/05/2001, Rv. 218771; Sez. U, n. 22902 del 28/03/2001, Rv. 218874).

L'insegnamento delle Sezioni Unite è, dunque, consolidato nel ritenere che per "stessa materia", ai sensi dell'art. 15 cod.pen., debba intendersi la stessa fattispecie astratta, lo stesso fatto tipico nel quale si realizza l'ipotesi di reato, con la precisazione che il riferimento all'interesse tutelato non ha immediata rilevanza ai fini dell'applicazione del principio di specialità (Sez. U, n.1235 del 28/10/2010, dep.19/01/2011, cit).

2.3. Il quarto motivo di ricorso è manifestamente infondato.

Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche, oggetto di un giudizio di fatto, non costituisce un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle circostanze in parola; l'obbligo di analitica motivazione in materia di circostanze attenuanti generiche qualifica, infatti, la decisione circa la sussistenza delle condizioni per concederle e non anche la decisione opposta (Sez.1, n. 3529 del 22/09/1993, Rv. 195339; Sez. 2, n. 38383 del 10.7.2009, Squillace ed altro, Rv. 245241; Sez.3, n. 44071 del 25/09/2014, Rv.260610).

Inoltre, secondo giurisprudenza consolidata di questa Corte, il giudice nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche non deve necessariamente prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti; è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione, individuando, tra gli elementi di cui all'art.133 cod.pen., quelli di rilevanza decisiva ai fini della connotazione negativa della personalità dell'imputato (Sez.3, n.28535 del 19/03/2014, Rv.259899; Sez.6, n.34364 del 16/06/2010, Rv.248244; sez. 2, 11 ottobre 2004, n. 2285, Rv. 230691).

Nella specie, la Corte territoriale ha negato la concessione delle circostanze attenuanti generiche a cagione delle gravi modalità dell'azione (*modus operandi* organizzato e via via affinato e svalutazione della condizione soggettiva delle vittime); ha, quindi, esaminato e valutato gli elementi addotti dalla difesa, evidenziandone l'irrilevanza e, comunque, la subvalenza degli stessi rispetto alla gravità dei fatti (pp.74 e 75 della sentenza impugnata).

La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è, pertanto, giustificata da motivazione congrua ed esente da manifesta illogicità, che è insindacabile in cassazione (Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419).

3. In definitiva, in accoglimento del ricorso del Pg va annullata la sentenza impugnata in relazione ai capi h),G),E), quest'ultimo limitatamente all'episodio del 18.2.2012, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello Milano, che provvederà, all'esito, anche la liquidazione delle spese per il presente grado di giudizio sostenute dalle parti civili [redacted] e [redacted], ammesse al patrocinio in favore dello Stato. Il ricorso di [redacted] va dichiarato inammissibile con condanna, in base al disposto dell'art. 616 cod.proc.pen. al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende (non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, cfr. Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000). Inoltre, l'imputato va condannato in base al disposto dell'art. 541 cod.proc.pen. alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle altre parti civili [redacted], [redacted], [redacted], [redacted], [redacted], [redacted], ammesse al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di appello di Milano con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.P.R. n. 115/2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato

P.Q.M.

In accoglimento del ricorso del Pg annulla la sentenza impugnata in relazione ai capi h),G),E), quest'ultimo limitatamente all'episodio del 18.2.2012, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello Milano, cui demanda anche la liquidazione delle spese per il presente grado di giudizio sostenute dalle parti civili [redacted] e [redacted], ammesse al patrocinio in favore dello Stato. Dichiaro inammissibile il ricorso di [redacted] e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle altre parti civili [redacted], [redacted], [redacted], [redacted]

ammesse al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di appello di Milano con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.P.R. n. 115/2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato.

Così deciso il 04/04/2024

Il Consigliere estensore

Antonella Di Sfasi


Il Presidente

Giulio Sarno



In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 d.lgs 196/03 in quanto imposto dalla legge.

Il Presidente

Giulio Sarno




Depositata in Cancelleria

Oggi, 23 MAG. 2024



IL FUNZIONARIO CANCELLIERO


Lucia Scavolini